



# Chemical Roadmaster Italia

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001



CHEMICAL ROADMASTER ITALIA s.r.l. Via della Liberazione, 2 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) Italia  
Tel. +39 02 9880180 – Fax +39 02 9880486 - Mail: info@roadmaster.it - www.roadmaster.it  
PEC: chemicalroadmaster@legalmail.it P. IVA e Codice Fiscale 09782200969 - Numero REA MI - 2113043

## Circolare ai sigg. Agenti/Clienti

### **Oggetto: Nuovo Regolamento precursori di esplosivi – ACIDO SOLFORICO** **Nostro prodotto SWEEPING**

A seguito della pubblicazione del Regolamento UE 2019/1148 che sostituisce e abroga, a partire dal 1° febbraio del 2021, il Regolamento UE 98/2013 sui precursori di esplosivi, Vi informiamo che l'acido solforico è stato inserito nell'allegato 1 come sostanza precursore di esplosivi.

Il Regolamento 2019/1148, che sarà applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, intende rendere ancora più efficaci le misure atte a contrastare l'uso illecito di sostanze chimiche facilmente reperibili per costruire congegni esplosivi artigianali.

Le misure cardine di questa norma sono:

- il divieto per gli operatori economici di mettere a disposizione dei privati una serie di prodotti chimici al di sopra di determinate concentrazioni (Allegato I)
- l'obbligo, sempre per gli operatori economici, di segnalare alle Autorità preposte ogni transazione sospetta o ammanco di prodotti chimici elencati negli Allegati I e II

### **Acido solforico**

Le sostanze di cui all'Allegato I, se a concentrazioni superiore a quelle previste dall'allegato stesso, potranno essere vendute o cedute solo agli operatori professionali (artigiani, professionisti, industriali) e alle industrie che possono dimostrare la necessità dell'uso di tali sostanze nell'ambito delle proprie attività lavorative.

Rispetto al Regolamento UE 98/2013<sup>(2)</sup>, oggi vigente, il nuovo Regolamento introduce l'Acido Solforico tra le sostanze dell'Allegato I, con una concentrazione massima del 15% per la vendita ai privati e del 40% per la vendita ai privati che posseggano licenza rilasciata dalle Autorità del Paese membro.

**Segnaliamo che l'Italia non ha mai voluto introdurre la concessione della licenza ai privati, che quindi non potranno acquistare acido solforico con una concentrazione > 15%.**

Non rientrano nel campo di applicazione le miscele omogenee con più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1% p/p.

In virtù di quanto sopra scritto e considerando l'elevata concentrazione di acido solforico in Sweeping, segnaliamo che questo prodotto non potrà più essere venduto a soggetti privati.

Rimane invece libera la vendita agli operatori economici (cioè qualsiasi persona fisica, giuridica o ente metta a disposizione sul mercato il prodotto; ed esempio negozi quali ferramenta, colorifici, ecc), e agli operatori professionali (cioè persone fisiche, giuridiche o enti pubblici che abbiano la necessità dimostrabile del prodotto per motivi legati allo svolgimento delle loro attività professionali, commerciali o imprenditoriali).

Gli operatori economici dovranno tener traccia per 18 mesi della vendita e provvedere alla compilazione (da aggiornare una volta ogni 12 mesi) di una dichiarazione il cui modello è reperibile come allegato IV al Reg. 2019/1148 (che per comodità alleghiamo alla presente comunicazione).

### **Entrata in vigore**

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Chemical Roadmaster Italia**

San Giuliano Milanese, 19/11/2020

Allegato n. 1 Modello per la tracciabilità

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

concernente l'uso o gli usi specifici di un precursore di esplosivi soggetto a restrizione di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>

(Compilare in lettere maiuscole) (\*)

Il/La sottoscritto/a,

Nome (cliente): \_\_\_\_\_

Documento attestante l'identità (numero, autorità di rilascio): \_\_\_\_\_

Mandatario di:

Società (mandante): \_\_\_\_\_

Numero di partita IVA o altro numero di identificazione della società (\*\*)/Indirizzo:

Attività commerciale/imprenditoriale/professionale: \_\_\_\_\_

Denominazione commerciale del prodotto	Precursore di esplosivi soggetto a restrizione	N. CAS	Quantità (kg/litri)	Concentrazione	Uso previsto

Con la presente dichiaro che il prodotto commerciale e la sostanza o miscela in esso contenuta sono utilizzati esclusivamente per l'uso indicato, che è in ogni caso legittimo, e saranno venduti o consegnati a un altro cliente soltanto previa dichiarazione d'uso analoga, nel rispetto delle restrizioni previste dal [regolamento (UE) n. 2019/1148 per la messa a disposizione dei privati.

Firma: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Funzione: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GUL 186 11.7.2019, p. 1).

(\*) È possibile aggiungere le righe necessarie nella tabella delle sostanze.

(\*\*) È possibile verificare la validità di un numero di partita IVA di un operatore economico attraverso il sito web VIES della Commissione. A seconda delle norme nazionali in materia di protezione dei dati, alcuni Stati membri forniranno anche il nome e l'indirizzo collegati al numero di partita IVA come registrati nelle banche dati nazionali.